

G8 Genova 2001 non è finita

A cura della Campagna 10x100, 2012

Nel luglio del 2001 ci recammo a Genova in 300 mila per gridare ai potenti del G8 "un altro mondo è possibile". Un mondo dove le scelte politiche non fossero dettate dalle banche e dagli speculatori e dove la voce dei molti non fosse zittita dall'arroganza dei pochi. Arrivammo in una Genova blindata, sbarrata dalle inferriate, dove neppure gli abitanti potevano circolare senza permesso. In 300 mila invademmo le strade con i nostri bisogni e desideri. E con le idee ben chiare che quel modello di sviluppo capitalistico non ci andava bene; ci trovammo di fronte un potere armato che aveva preparato una gestione di piazza sanguinaria, culminata con l'omicidio di Carlo Giuliani. Lo stesso potere che costruiva le false prove per l'irruzione alla scuola Diaz e allestiva la camera di tortura di Bolzaneto. Oggi dopo 11 anni, di quelle giornate rimangono solo delle sentenze di tribunale: l'assoluzione per lo Stato e i suoi apparati e la condanna di 10 persone accusate di devastazione e saccheggio. 10 persone condannate a pene altissime, fino a 14 anni di reclusione, per aver disturbato i piani dei potenti della terra. Ma chi sono i veri devastatori e saccheggiatori?

A 11 anni di distanza possiamo dire che noi avevamo ragione.

Quel potere che si riuniva per decidere le sorti del mondo ha mostrato in questi anni quali fossero i suoi reali progetti: la globalizzazione secondo i dettami del neoliberismo, la devastazione e messa a profitto dei territori e l'accaparramento delle risorse (acqua, petrolio, sementi), il saccheggio delle nostre vite, le politiche di austerità che ci impoveriscono sempre di più, le truppe di occupazione nel nostro paese e in giro nel mondo. Mentre a pagare è sempre chi lotta, gli organizzatori e gli esecutori dei massacri di Genova non solo non sono riconosciuti come responsabili ma vengono addirittura premiati. Ce lo dimostra anche la recente nomina a sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti, di Gianni De Gennaro capo della polizia all'epoca del G8 di Genova. Nel frattempo in Italia e non solo in questi 11 anni, i governi hanno dato vita ad una sperimentazione continua degli apparati di controllo, costituita dal connubio indissolubile tra le misure repressive attuate nelle piazze e i sottili meccanismi preventivi e punitivi che colpiscono determinate "categorie di persone" indesiderate. Un filo rosso che passa per i dispositivi penali rispolverati dai tempi bui della storia del nostro paese, come i reati di devastazione e saccheggio.

Dalle prigioni agli stadi, alle piazze, passando per i CIE, veri e propri lager per migranti, questi reati, concepiti dal codice penale fascista - *il codice Rocco* - e che prevede pene dagli 8 ai 15 anni, sono stati recuperati per annichilire qualsiasi espressione di dissenso, uno spauracchio ingombrante, grazie al quale è più facile comminare pene enormi a chi si vuole colpire.

Il 13 luglio del 2012 la Corte di Cassazione ha conferma-

to le condanne in via definitiva per devastazione e saccheggio (419 c.p.) per 10 manifestanti per i fatti di Genova 2001. Per 2 di loro è scattato subito il carcere, per una la sospensione della pena avendo una bambina piccola, due sono irreperibili, mentre per altri cinque la sentenza è stata annullata e si dovrà celebrare un nuovo giudizio per valutare la sussistenza dell'attenuante di aver agito per suggestione di una folla in tumulto.

Il processo di Genova contro i manifestanti

Art. 419 del Codice Penale: "Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 285 (devastazione, saccheggio e strage, ndr), commette fatti di devastazione e saccheggio è punito con la reclusione da 8 a 15 anni".

"Devastazione e saccheggio" sono reati contestati raramente tra il 1948 ed il 2000, il reato di saccheggio poi non risulta essere mai stato contestato se non per fatti relativi all'immediato dopoguerra; è a partire dalla fine degli anni 90 che il reato di devastazione comincia a trovare applicazione più frequente. Gli elementi che integrano i reati sono: l'ordine pubblico messo in crisi, la distruzione o il danneggiamento ripetuto ed esteso di beni, la sottrazione sistematica di beni, si può essere imputati anche per concorso morale.

Per dirla in breve, non occorre aver effettivamente "devastato", ma è sufficiente essere presente mentre gli altri devastano...

Le indagini che porteranno al rinvio a giudizio all'inizio di 25 manifestanti cominciano subito dopo il G8, quasi esclusivamente grazie a immagini e video di varia provenienza, diramate a tutte le Digos italiane. Il lavoro è quello di mettere un nome a tutte le facce possibili: le indagini sono volte a dimostrare chi era a Genova ed effettiva-

mente in strada.

All'alba del 4 dicembre 2002, su mandato della magistratura genovese, vengono indagate 23 persone in diverse città italiane (Genova, La Spezia, Parma, Milano, Pavia, Lecco, Bergamo, Brescia, Padova, Rovigo, Firenze, Roma, Napoli, Avellino, Reggio Calabria, Palermo, Ragusa, Messina e Catania) e vengono effettuate 45 perquisizioni.

Il GIP Elena Daloisio ordina i provvedimenti di custodia cautelare in carcere per 9 dei 23 indagati, provvedimenti assunti a distanza di un anno e mezzo dai fatti.

Le accuse sono di devastazione e saccheggio, incendio, fabbricazione, porto e detenzione di materiale esplosivo, porto e detenzione di arma impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Non sono contestati reati associativi, per la Procura basta il concorso morale.

Le udienze si aprono in data 2 marzo 2004.

La discussione si concentra da subito sui video e sulla loro ammissibilità come prova, dal momento che la Procura decide di gestire questo processo quasi integralmente provando i fatti tramite le immagini. I difensori chiedono di poter avere accesso all'archivio completo del materiale utilizzato dalla Procura, segnalando l'esistenza di un enorme fascicolo a carico di ignoti (al quale nessun difensore può avere accesso, dal momento che non esistono indagati) dal quale l'accusa ha "pescato" le immagini che riteneva rilevanti.

A Marzo 2004 viene ascoltato Vittorio Corda, istruttore della Polizia Municipale, sezione di Polizia Giudiziaria, incaricato dai PM di ricostruire e situare cronologicamente, per sostenere l'accusa di devastazione e saccheggio, alcuni dei fatti commessi in Genova nei giorni 20 e 21 del luglio 2001. Durante l'esame di questo teste, utilizzando i tre DVD da lui prodotti, viene "ricostruita" la storia di quei

giorni. Sarebbe questa la "prova regina" dell'accusa in questo processo. In realtà, il video prodotto da Corda è un montaggio e, come ogni montaggio, non è assolutamente una ricostruzione neutra dei fatti, ma un'interpretazione realizzata in modo da proporre allo spettatore un messaggio preciso attraverso immagini accuratamente selezionate, poste in studiata sequenza ed il più possibile suggestive.

La decisione del Tribunale sarà quella di acquisire i DVD.

Nei mesi che seguono, sfilano uno ad uno i teste chiave dell'accusa: vale a dire i poliziotti e i carabinieri che comandavano i vari contingenti schierati per le strade di Genova nel luglio 2001, tra i quali i responsabili delle cariche e dei pestaggi indiscriminati ordinati e condotti per l'"ordine pubblico".

Tra i vari poliziotti e carabinieri che si sono susseguiti sul banco dei testimoni, molto significativi per la ricostruzione della difesa risultano il Primo Dirigente di PS Mario Mondelli, il capitano dei CC Antonio Bruno e il Dirigente del Commissariato di PS Centro Angelo Gaggiano, chiamati a testimoniare principalmente sui fatti di via Tolemaide, che di fatto consentono la prima ricostruzione completa della carica al corteo autorizzato delle tute bianche.

Dalle testimonianze di Mondelli e Bruno emerge che la prima carica contro il corteo delle tute bianche è stata un'iniziativa autonoma e improvvisa dei carabinieri e non, come era sembrato fino ad allora, una scelta fatta dal responsabile dell'ordine pubblico di quel corteo (il dirigente Gaggiano). Una carica violenta che travolge prima i numerosi giornalisti che si trovavano all'incrocio tra corso Torino e via Tolemaide, e poi il corteo di 10mila persone

che stava avanzando pacificamente lungo un percorso autorizzato.

Grazie al materiale video e fotografico, inoltre, gli avvocati dimostrano (e Bruno, di fronte all'evidenza delle immagini, non può far altro che confermare) che i carabinieri hanno caricato il corteo utilizzando non i normali manganelli in dotazione all'Arma (i "tonfa") ma diversi tipi di oggetti contundenti "fuori ordinanza", mazze di ferro comprese.

Nel 2007 il tribunale ascolta parlamentari, giornalisti, politici che raccontano di come le forze dell'ordine abbiano messo a rischio la sicurezza di migliaia di persone, e gli ultimi testimoni della difesa. Vengono analizzati così i movimenti e le azioni delle FFOO in particolar modo per quanto concerne Via Tolemaide e Piazza Alimonda. Le numerose testimonianze mettono in rilievo le successive cariche dei Carabinieri e delle forze di polizia al corteo autorizzato delle tute bianche.

L'esame dei testimoni si conclude a giugno 2007. Quindi i PM Canepa e Canciani chiedendo "pene severe ma non esemplari": tra i 6 e i 16 anni di carcere per ogni imputato, in totale 225 anni di carcere. A cui l'Avvocatura di Stato ha poi aggiunto una richiesta folle di risarcimento per "danni d'immagine", quantificati in due milioni e mezzo di euro.

Sentenza di primo grado

Il 14 dicembre 2007, 24 manifestanti vengono condannati a complessivi 110 anni circa di reclusione: di 25 manifestanti, una sola è l'assoluzione.

14 manifestanti vengono condannati per danneggiamento per i fatti di via Tolemaide: le pene partono da 5 mesi e arrivano a 2 anni e 6 mesi (solo uno è stato con-

dannato a 5 anni per lesioni all'autista del defender di Piazza Alimonda, Filippo Cavataio). Per loro il reato di devastazione e saccheggio è stato derubricato, e la resistenza alla carica dei carabinieri è stata scriminata come reazione ad atto arbitrario e di conseguenza non costituisce reato (in pratica la reazione alla carica dei carabinieri è stata considerata legittima, solo per tre imputati, ma non i danneggiamenti successivi).

10 manifestanti sono stati condannati per devastazione e saccheggio per i fatti del cosiddetto blocco nero: le pene vanno da 6 anni a 11 anni. Per 4 di loro sono stati chiesti anche 3 anni di libertà vigilata e interdizione permanente dai pubblici uffici (ovvero dopo aver scontato la pena dovranno scontare anche 3 anni di libertà vigilata).

Riguardo alla carica e all'operato delle forze dell'ordine le testimonianze di due funzionari dei carabinieri e due funzionari della polizia (Antonio Bruno, Mario Mondelli, Paolo Faedda e Angelo Gaggiano) il Tribunale trasmette gli atti alla Procura per valutare l'ipotesi di un'accusa per falsa testimonianza (hanno riportato nelle loro descrizioni fatti rivelatisi non veri per giustificare il loro operato).

A parte il pagamento delle spese processuali e di alcune limitate provvisionali, i danni patrimoniali sono stati lasciati a un successivo giudizio civile. In ogni caso sempre in sede civile saranno da determinare e pagare i danni non patrimoniali - anche noti come danni di immagine - alla Presidenza del Consiglio (e questi dovranno pagarli tutti i 24 condannati o quasi).

In pratica la tesi per cui a offendere l'immagine dell'Italia sono stati i manifestanti è stata accolta.

Appello

In appello, nell'ottobre 2009, 15 dei manifestanti esco-

no dal processo, sia per l'intervento della prescrizione, sia perché la carica dei carabinieri in via Tolemaide è stata nuovamente valutata come illegittima e quindi la reazione dei manifestanti a questa è stata considerata una forma di legittima difesa.

Ai 10 condannati (accusati di devastazione e saccheggio) sono state sensibilmente aumentate le pene rispetto a quelle erogate in primo grado, per un totale di 98 anni e 9 mesi di carcere (l'accusa aveva chiesto complessivamente pene per 225 anni per i 25 manifestanti).

L'aumento delle pene mantiene gli anni di carcere complessivi quasi inalterati nonostante la forte riduzione del numero dei condannati.

Il 13 Luglio 2012 la Corte di Cassazione confermerà la sentenza di Appello condannando tutti e 10 gli imputati e le imputate per devastazione e saccheggio. Due di loro entreranno subito in carcere, per una viene accettata la sospensione della pena, due sono irreperibili e 5 sono stati rimandati in Appello per delle attenuanti.

I reati di devastazione e saccheggio: dal dopoguerra al G8 di Genova

L'articolo 419 del codice penale Rocco, "Devastazione e saccheggio" dispone: «*Chiunque commette fatti di devastazione o saccheggio è punito con la reclusione da 8 a 15 anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito*». Si tratta di reati contro l'ordine pubblico, categoria di reati introdotta originariamente in Italia sotto il regime fascista col Codice Rocco del 1930 (codice tuttora vigente).

Ai tempi della dittatura prevedeva anche la pena di morte.

Si tratta di reati espressamente concepiti per reprimere sommosse e moti di piazza.

Dal convegno "Costruire il nemico – criminalizzazione degli indesiderati, da Genova 2001 ad oggi", tenutosi a Roma il 3 luglio del 2012 organizzato dalla campagna 10x100, intervento dell'avvocato Francesco Romeo:

"Devastazione e saccheggio reati che hanno compiuto un viaggio nel tempo che potremmo definire come una sorta di viaggio del gambero. Nel senso che sono partiti con un'estensione amplissima di comportamenti, di gravità, con la necessità di una quantità di danni, una quantità di distruzione, di sottrazioni, di furti, davvero incredibile. Basti pensare che, per il codice Zanardelli del 1889 questi erano davvero dei reati che attentavano alla sicurezza dello Stato. Tant'è vero che in un unico articolo erano previste insieme: guerra civile, devastazione e saccheggio e strage. E quindi si richiedeva anche una violenza politica organizzata. Organizzata sotto il profilo associativo e finalizzata al rovesciamento del regime politico in vigore. È con il regime fascista, con il Codice Penale del '30, che devastazione e saccheggio perdono una parte di questa estensione, di questa politicità. Nel Codice Rocco abbiamo una tripartizione di queste condotte di reato come fosse una scala a 3 scalini. Si parte dallo scalino più basso quello del danneggiamento che prevede anche la distruzione della cosa mobile o immobile e del furto che prevede che ci sia la sottrazione del bene; a livello intermedio ci sono questi reati: devastazione e saccheggio, con una pena che va dagli 8 ai 15 anni, reati non definiti nella loro estensione, né nella loro intensità o gravità; sono reati contro l'ordine pubblico; a livello più alto abbiamo devastazione, saccheggio e la strage, finalizzate alla sovversione dello Stato e sono punite con l'ergastolo. Quello di cui noi oggi

stiamo parlando, e che riguarda il processo dei 10 del 13 luglio, è lo scalino intermedio: l'articolo 419 del codice penale che prevede una pena che va dagli 8 ai 15 anni. Il punto è che questo è uno strumento, chiaramente repressivo, anche per la sua assoluta indeterminatezza. È un dato di fatto che, per la nostra Costituzione, ogni condotta di reato deve essere determinata e precisa, ma quando si puniscono, come in questo caso, fatti di devastazione senza dire in che cosa consiste la devastazione, si lascia all'investigatore, la libertà di arrestare delle persone a sua discrezione, e si lascia una grande libertà alla magistratura, forse troppa, di decidere come riempire e con quale estensione di significato questi termini: devastazione e saccheggio”.

Negli anni sessanta e settanta, teatro dei più duri scontri di piazza degli ultimi decenni, il reato non viene mai contestato per nessun fatto.

In tempi recenti (1998) il reato di devastazione viene riesumato a Torino per i fatti avvenuti durante il corteo seguito alla morte dell'anarchico Edoardo "Baleno" Massari, ingiustamente detenuto per alcuni attentati contro i primi cantieri della TAV in Val di Susa: l'accusa parte per una sassaiola contro l'allora in costruzione Palazzo di Giustizia. Il reato venne contestato un'altra volta sempre a Torino a seguito della manifestazione antifascista del 18 giugno 2005.

In epoca repubblicana si sono registrate rare condanne per devastazione: il caso di una sommossa di detenuti (Cass. pen., sez. I, sen. 73/124141), l'esplosione di un ordigno ad alto potenziale (Cass. pen., sez. I, sen. 83/159809).

Risputa di nuovo, per colpire alcuni episodi che coinvolgono gli stadi: nel settembre 2003 ad Avellino, nel marzo 2004, nel novembre 2007 per gli scontri avvenuti

a Roma in seguito all'omicidio da parte di un agente di PS del tifoso Gabriele Sandri (sono state condannate delle persone per devastazione per il danneggiamento di alcuni motorini e per il danneggiamento dell'insegna del 113 di un commissariato di polizia al Flaminio).

Altra sentenza importante è quella che condanna per devastazione i manifestanti arrestati in seguito agli scontri in Corso Buenos Aires a Milano dell'11 Marzo 2006 durante il corteo antifascista contro la sfilata della Fiamma Tricolore. 4 anni di carcere per 16 militanti antifascisti, con rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo della pena) e mitigata dall'indulto dell'estate 2006. La dottrina relativa ai reati di devastazione e saccheggio mette chiaramente in luce come i reati non siano una semplice serie di danneggiamenti e di rapine, ma come si tratti una fattispecie qualitativamente diversa, in cui l'ordine pubblico viene leso al punto tale da costituire una concreta minaccia per la vita collettiva.

Il PG Pietro Gaeta durante la requisitoria nel processo in Cassazione per i reati di devastazione e saccheggio per i fatti di Genova 2001 ha sostenuto che: "Per la vastità dei fatti accaduti, le devastazioni compiute a Genova durante il G8 si collocano verso i vertici di una ipotetica scala di gravità sociale del reato e la partecipazione agli atti criminali di questi 10 imputati non trova la minima giustificazione". Gaeta non ha avuto titubanze nel parlare di Genova come una città "saccheggiata e devastata". "Gli imputati - ha proseguito - hanno messo in pericolo l'ordine pubblico" e "vi fu da parte di questi una lesione dell'ordine pubblico". Il danneggiamento è fine a se stesso - ha detto Gaeta - la devastazione invece dimostra una contrapposizione radicale e assoluta, non negoziabile, con la quale si mette in forse la stessa possibilità di esistere del-

l'ordine civile. Dove c'è devastazione, non ci può essere altra manifestazione di pensiero". Il PG è per la prima volta molto chiaro sul concetto di ordine pubblico, per cui i reati non si consumano per i fatti specifici riconducibili a danneggiamenti e/o furti ma per il fatto che con questi atti, i manifestanti e non le forze dell'ordine, non hanno permesso lo svolgersi delle altre manifestazioni.

In questo modo, il Procuratore generale presso la Cassazione ha ribadito e sottolineato il più grosso problema che nasce dai reati di devastazione e saccheggio: la fattispecie non è precisa, si tratta di una somma di condotte, ciascuna delle quali, se presa singolarmente, sarebbe punita in modo meno grave da altre norme penali (il danneggiamento dall'art. 635 c.p., l'incendio dagli artt. 423 e 424 c.p., l'esplosione dall'art. 703 c.p., il furto artt. 624 – 625 c.p.). I giudici, di volta in volta, infatti, hanno potuto e dovuto riempire di significato dei reati che presentano degli evidenti profili di incostituzionalità. Primo perché le condotte punibili non sono chiaramente identificate, come abbiamo già detto (e qui si violerebbe perciò l'art. 25 della Costituzione); secondo perché non è identificabile un unico soggetto che possa compiere effettivamente atti di devastazione. Ossia, come è possibile che una unica persona possa compiere, contemporaneamente, atti di danneggiamento tanto gravi da farli rientrare nell'art. 419 c.p.? Ecco che allora è necessaria la partecipazione di più soggetti.

Il grimaldello del Ventennio

In Italia è in vigore lo stesso Codice penale del periodo fascista, dal 1948 ancora non è stato promulgato un Codice Penale repubblicano. In molti casi c'è stata anche continuità degli stessi apparati, trasmigrati dal regime

fascista e dai suoi tribunali speciali al sistema giuridico repubblicano. E in questo uso così strumentale dei reati di devastazione e saccheggio ravvisiamo quasi un'inasprimento di quel codice della dittatura fascista, un'operazione di riciclo tutta tecnica per forgiare l'ideale grimaldello per reprimere espressioni di dissenso sociale

Sempre l'avvocato Romeo ci ricorda:

“Ecco, diciamo che questo strumento era pronto nel regime fascista, ma chi lo ha affinato, reso efficiente ai fini di cui discutiamo, vale a dire della repressione dei movimenti sociali di piazza, certamente è il regime repubblicano. O meglio, la magistratura repubblicana. Perché è proprio la magistratura repubblicana che ha via via ridotto l'ambito di estensione delle condotte di danneggiamento e di furto, per poter ritenere compiuto il reato di devastazione e saccheggio anche di fronte a episodi circoscritti, sia nel tempo, sia nello spazio. E non è certamente questo quello che è il significato letterale della norma, intanto dei due termini: devastazione che vuol dire rendere deserto, distruggere completamente, o saccheggio che significa depredazione totale.

Per cui siamo arrivati al punto di ritenere commesso il reato di devastazione anche nel caso di leggeri danneggiamenti [...] Se poi andiamo a vedere i soggetti che sono stati destinatari della contestazione di questo tipo di reato, nelle successive condanne, abbiamo delle categorie ben precise.

Devastazione e saccheggio è diventato uno strumento repressivo, da ultimo, delle manifestazioni di piazza, e anche addirittura nell'infinitamente piccolo, degli immigrati all'interno dei CIE. Questo è, per renderla semplice, il viaggio di questo reato, a partire dall'800 fino a oggi, e non avremmo nessuna difficoltà a dire che magari era più

liberale il codice penale dell'800 che prevedeva una estensione e una vastità tale da non aver paragone con quello che stiamo vedendo.

Ad esempio, il punto di contatto tra il processo Diaz e quello dei 10 sono proprio i reati di cui stiamo parlando, devastazione e saccheggio. Perché dico questo? Perché nella giornata del 21 luglio 2001, la polizia a Genova inizia sin dal mattino a compiere una serie di arresti. Ne compie all'inizio 23, nella scuola Paul Klee e l'accusa che viene mossa e per cui sono state arrestate quelle persone è di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio. Come dire, è lo strumento che ritorna. I ragazzi della scuola Diaz vengono arrestati con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a devastazione e saccheggio, nella notte. Insomma è lo strumento che serve, ritenuto necessario, per quelle giornate di Genova. È un punto di contatto non indifferente perché ci dice anche di come gli investigatori, in questo caso la polizia, aveva preparato la gestione di quelle giornate”.

Questa sentenza di Cassazione per i fatti di Genova sarà un duro precedente per le prossime manifestazioni di piazza. Un processo, quello di Genova, che ha deciso che le vetrine valgono più delle persone. Per questo Genova non è finita ed è importante non lasciare sole le persone ora in carcere e le altre che rischiano di finirci a breve. Dovranno sostenere delle spese processuali non indifferenti, è importante uno sforzo comune. Per questo è stato ripreso il progetto di Supporto legale.

Perché possiamo scegliere quello che vogliamo seminare, ma siamo obbligati a mietere quello che abbiamo piantato.

Supporto legale nacque come progetto nel 2004 per sostenere la difesa di tutti gli imputati dei processi geno-

vesi ai manifestanti. Era formato da persone di provenienze molto diverse ma accomunate da una "regola" fondamentale. "Difendere tutti e tutte" senza cadere nel *divide et impera* su cui troppi campano. La divisione tra manifestanti buoni e cattivi non ci è mai appartenuta.

Oggi, 11 anni dopo il G8 di Genova, con 10 persone condannate in via definitiva per i reati demenziali di devastazione e saccheggio, con 2 persone già in carcere, con un'altra che cresce una figlia in attesa di andarci, ci ritroviamo a dover riprendere il filo di quella convinzione. Abbiamo perso, tutti noi e tutti voi sia chiaro, e la naturale declinazione di quel "difendiamo tutti" oggi è aiutare coloro che nell'ingranaggio della repressione genovese sono rimasti incastrati. Non come un granello di sabbia che da solo può sabotare un macchinario, ma come una vita che da quel macchinario viene sabotata.

Siamo nuovamente qui per assicurare ai condannati del G8 un sostegno, in primis economico, continuato e sufficiente a vivere, seppur dietro le sbarre.

La memoria è un ingranaggio collettivo, così come la solidarietà.

Potresti essere tu ora, fotografato a caso tra migliaia, anche se non vestivi di nero, a non poter più parlare con gli amici di quella Genova. Potresti esserci tu dentro quelle celle. O condannato a una libertà a tempo determinato, aspettando che bussino anche alla tua porta.

Dopo 11 anni, è necessario tornare a ribadire alcuni concetti e soprattutto chiedere il sostegno per questioni economiche molto chiare: c'è da tirare su parecchi soldi per sostenere i condannati e le loro famiglie, per le spese processuali e per i danni alle cose.

Durante i processi abbiamo raccolto, usato e distribuito i fondi secondo modalità chiare e trasparenti. Adesso

dobbiamo ricominciare a farlo e Supporto legale si impegna a sostenere coloro che sono stati colpiti dalla repressione, a seconda di bisogni e priorità, quel che insieme raccoglieremo.

Dobbiamo rifare un lavoro che sappiamo fare ma che non esiste senza l'apporto che voi potete dare. Per tutto questo ti chiediamo una mano. Una mano che infila una tasca o un portafoglio o che digita una cifra on line. Punto.

Che le pareti nonentino.

Supporto legale – anni zero – Per sottoscrivere <http://www.buonacausa.org/genovag8>

